**Zeitschrift:** Rivista militare della Svizzera italiana

**Herausgeber:** Lugano : Amministrazione RMSI

**Band:** 47 (1975)

Heft: 4

**Artikel:** Giustizie militare : la piccola revisione del Codice Penale Militare (CPM)

[continuazione e fine]

**Autor:** Brivio, R.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-246325

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 23.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Giustizia militare

# La piccola revisione del Codice Penale Militare (CPM)

(continuazione e fine)

## 1.8. Prescrizione della pena (art. 55 e 56 CPM)

Per quanto riguarda l'inizio, la sospensione e l'interruzione della prescrizione della pena, gli art. 55 e 56 CPM sono stati adattati agli art. 74 e 75 CPS di modo che ora la prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

Per quanto concerne il punto di partenza nei casi di esecuzione di una misura di sicurezza, per il momento non si è deciso ancora nulla; tale problema è stato rinviato alla grande revisione.

### 1.9. Cancellazione della sentenza nel casellario giudiziale (art. 59 CPM)

Nel nuovo art. 59 del CPM, i termini sono stati sensibilmente ridotti, così come è successo nell'art. 80, cifra 2, CPS.

I termini d'attesa sono stati ridotti da 15 a 10 anni in caso di reclusione, da 10 a 5 in caso di detenzione e da 5 a 2 in caso di esecuzione militare della detenzione, degli arresti repressivi o di multa come pena principale.

Questo medesimo termine di 2 anni, è parimenti applicabile per le pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'art. 37 bis no. 1 del CPS (esecuzione di pene di detenzione di breve durata).

Nel terzo capoverso dell'art. 59 si è provveduto a sostituire l'espressione «atto particolarmente meritorio» con quella di «condotta particolarmente meritoria».

Alla grande revisione è stato poi rinviato il problema della radiazione d'ufficio così come prevista nell'art. 80 no 1 CPS.

### 1.10. Disposizioni comuni (art. 60 CPM)

E' stato modificato il 1. capoverso che è ora del seguente tenore: «all'esecuzione della pena è ora equiparato il condono per effetto di grazia; trattandosi della multa, anche l'esclusione della sua commutazione», così come prevede l'art. 81 CPS.

La grande revisione si occuperà poi della questione della riabilitazione nei casi di internamento.

# 2. Relativamente alla parte speciale (art. 61 e segg. CPM)

Con la piccola revisione non si è proceduto ad alcuna modifica rilevante per quanto concerne gli articoli relativi ai reati come tali.

Ci si è unicamente occupati dell'art. 176 CPM relativo al favoreggiamento per adattarlo al tenore dell'art. 305 del CPS.

Si tratta di una modifica di mera forma, relativa al rinvio alle misure speciali previste dagli articoli 42-44 e 100 bis del CPS.

Il cpv 1 dell'articolo in questione è redatto ora nel modo seguente: «chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli artt. 42a, 44 e 100 bis del Codice penale svizzero, è punito con la detenzione».

Con ciò si concludono questi brevi cenni informativi a proposito della recente revisione del CPM.

Questa revisione è stata voluta quasi più come un medicamento istantaneo che non una revisione vera e propria dal punto di vista scientifico del diritto penale.

Rimane solo da augurarsi che si provveda a ciò nell'ambito della prevista grande revisione.

I ten R. BRIVIO